

mortizzazione, invece che in sette anni, avvenisse in un termine più lungo; quindi, nel completare questa parte delle mie dichiarazioni, credetti di aggiungere quell'altra con cui io ho detto che, tanto nella mente del ministro proponente quanto in quella della Giunta del bilancio e del Parlamento, vi era stata anche la possibilità della consolidazione. Egli dice di no; però mi pare che, tanto nella relazione ministeriale, quanto nella relazione parlamentare, nelle quali si esaminò la gravità della situazione del tesoro si disse che si escogitava questo mezzo dei buoni settennali, appunto perchè, in quel momento, non si riconosceva possibile, utile ed opportuna alcuna emissione di consolidato.

Ora, non istò qui a portare i documenti di quel che affermo; ma lo ricordo certo, e credo di non dover diffidare ancora della mia memoria. Se il concetto della consolidazione fu nello spirito della proposta, ma poi, passando questo concetto attraverso la Giunta del bilancio ed il suo relatore, allora mio degno presidente, onorevole Cadolini, sia limitato a convertirsi in una maggiore rateazione, sia pure; non ho niente da dire. Ma io non ho affermato cosa inesatta, quando ho detto che si sarebbe provveduto col consolidato, se le condizioni nostre economiche fossero state diverse; ed in tal caso, si sarebbe ben provveduto col consolidato, invece che con buoni del tesoro a lunga scadenza. Il che include il concetto che, quando queste condizioni fossero prospere, si potrebbe ricorrere al consolidato. Del resto, una volta che siamo d'accordo nel pensiero che il debito dei buoni settennali fu creato per provvedere alle difficoltà del Tesoro, e, nella ipotesi, che potesse ancora il loro ammortamento pesar meno, negli anni avvenire, sul bilancio dello Stato; non ho nessuna ragione di fermarmi su un particolare per perdere la considerazione principale. Credo dunque, che in questo pensiero principale siamo d'accordo con l'onorevole Cadolini, e sia eliminata addirittura la causa del dissenso.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, e do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Boselli, relatore. Parlando a nome della Commissione del bilancio, mi restringerò all'argomento di questa legge, poichè, intorno

alla situazione finanziaria, la Commissione in altra occasione esprimerà il suo pensiero.

Intorno all'argomento di questa legge, non essendovi alcun emendamento, la Commissione non ha ad esprimere avviso alcuno. Le osservazioni intese, oggi, nella Camera sono uguali a quelle che furono fatte, ieri, in seno alla Commissione.

Quindi essa non ha che a mantenere l'invito alla Camera di dar voto favorevole al presente disegno di legge.

Presidente. Passeremo, ora, alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È data facoltà al Governo del Re di esercitare fino a tutto giugno 1893, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa concernente il Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93; è quindi autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del predetto Ministero che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 28 novembre 1892, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione. »

(È approvato).

« Art. 2. Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, riferentisi al suindicato stato di previsione della spesa, nonchè nei modi di pagamento delle pensioni, e negli stipendi ed assegnamenti approvati pel Ministero del tesoro e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. »

(È approvato).

« Art. 3. Cesserà ogni effetto della presente legge per ciascuno dei detti stati di previsione alla promulgazione della relativa legge di approvazione. »

(È approvato).

Procederemo, ora, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.